

# REGIONE LIGURIA

DIPARTIMENTO SALUTE  
E SERVIZI SOCIALI

Genova, 9-4-2013

Prot. n. PC/2013/57569  
Allegati:

SETTORE AFFARI GIURIDICI, INVESTIMENTI E  
POLITICHE DEL PERSONALE

ASSEGNATO PER			
COMP.	p.c.		p.c.
Presidente		S.I.A.	
Dir. Generale	X	AA.LL.	
Dir. Scientif.		Rag.	
Dir. Sanitario	X	Inferm.	
Dir. Amm.vo	X	Sped.	
Tecnico		C.C.D.	
Risorse		S.P.P.	
Peritale	X	CISEF	
		U.I.C.	

Ai Direttori Generali delle  
AA.SS.LL. 1,2,3,4 e 5


Al Direttore Generale  
dell'IRCCS Azienda  
Ospedaliera S.Martino - IST

Al Direttore Generale  
dell'IRCCS Istituto G. Gaslini

Al Direttore Generale dell'E.O.  
Ospedali Galliera

Al Direttore Generale  
dell'Ospedale Evangelico  
Internazionale

LORO SEDI



## OGGETTO: CORSI PER LA RIVALIDAZIONE DEGLI ATTESTATI MANAGERIALI - OBBLIGATORIETA'

Sono stati sollevati, da diverse Aziende ed enti del SSR, dubbi relativi all'obbligatorietà dei cosiddetti corsi di rivalidazione degli attestati manageriali relativi ai dirigenti del ruolo sanitario di struttura complessa. Al riguardo, in considerazione dell'interesse generale della questione posta all'attenzione dello scrivente settore, si ritiene di fornire le opportune indicazioni, con efficacia erga omnes.

La formazione manageriale prevista dal decreto legislativo 502/1992 agli articoli 15 e 16-quinquies e dal DPR 484/1997, si distingue dalla formazione continua di cui all'articolo 16-bis dello stesso decreto legislativo 502, per quanto qui di interesse, in quanto i corsi di formazione manageriale finalizzati a progressioni di carriera non rientrano tra i programmi di educazione continua in medicina.

L'art. 15 comma 8 del D.Lgs. 502/92 stabilisce quanto segue:

8. *L'attestato di formazione manageriale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, come modificato dall'articolo 16-quinquies, **deve essere conseguito dai dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa entro un anno dall'inizio dell'incarico; il mancato superamento del primo corso, attivato dalla regione successivamente al conferimento dell'incarico, determina la decadenza dall'incarico stesso.** I dirigenti sanitari con incarico quinquennale alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sono tenuti a partecipare al primo corso di formazione manageriale programmato dalla regione; i dirigenti confermati nell'incarico sono esonerati dal possesso dell'attestato di formazione manageriale.*

L'art. 16 quinquies del D.Lgs. 502/92, ai commi 1, 2 e 3 stabilisce che:

1. *La formazione di cui al presente articolo **è requisito necessario per lo svolgimento degli incarichi relativi alle funzioni di direzione sanitaria aziendale e per la direzione di strutture complesse** per le categorie dei medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi. Tale formazione si consegue, dopo l'assunzione dell'incarico, con la frequenza e il superamento dei corsi di cui al comma 2.*
2. *Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo accordo con il ministero della sanità ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, organizzano e attivano, a livello regionale o interregionale, avvalendosi anche, ove necessario, di soggetti pubblici e privati accreditati dalla Commissione di cui all'articolo 16-ter, i corsi per la formazione di cui al comma 1, tenendo anche conto delle discipline di appartenenza. Lo stesso accordo definisce i criteri in base ai quali l'Istituto superiore di sanità attiva e organizza i corsi per i direttori sanitari e i dirigenti responsabili di struttura complessa dell'area di sanità pubblica che vengono attivati a livello nazionale.*
3. *Con decreto del Ministro della sanità, su proposta della commissione di cui all'articolo 16-ter, sono definiti i criteri per l'attivazione dei corsi di cui al comma 2, con particolare riferimento all'organizzazione e gestione dei servizi sanitari, ai criteri di finanziamento e ai bilanci, alla gestione delle risorse umane e all'organizzazione del lavoro, agli indicatori di qualità dei servizi e delle prestazioni, alla metodologia delle attività didattiche, alla durata dei corsi stessi, nonché alle modalità con cui valutare i risultati ottenuti dai partecipanti.*

D'altra parte l'impegno richiesto, pari a non meno di 100 ore di attività didattica con frequenza certificata, rende difficile seguire altre attività formative. A tale fine l'Accordo interregionale sulla formazione manageriale approvato dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 10 luglio 2003, previsto dall'art. 16 quinquies comma 2 del D.Lgs. 502/92, stabilisce che "i dirigenti sanitari che conseguono il certificato di formazione manageriale di cui al presente accordo sono

*esclusi dall'obbligo di conseguire i crediti formativi ECM di cui all'articolo 16-quater del decreto legislativo 502/1992 nell'anno nel quale si conclude l'attività formativa".*

*Tale accordo prevede altresì che "Le Regioni e le Province autonome organizzano parallelamente ai corsi oggetto del presente accordo, (finalizzati al rilascio dell'attestato di formazione manageriale) iniziative di formazione continua su tematiche attinenti alla formazione manageriale riservate ai dirigenti sanitari in possesso del certificato di formazione manageriale". e che "Ferma restando, per i fini di cui all'articolo. 16-quinquies del decreto legislativo 502/1992, la validità del certificato di formazione conseguito secondo i criteri di cui al presente accordo, il dirigente sanitario è comunque tenuto a partecipare con esito positivo ai corsi di formazione continua su tematiche attinenti alla formazione manageriale riservate ai dirigenti sanitari in possesso del certificato di formazione manageriale organizzati dalle Regioni e dalle Province autonome nei trienni successivi alla data di conseguimento del certificato medesimo".*

Giova rappresentare che questi ultimi corsi, contemplati dall'art. 16 bis del D.Lgs. 502/92, non determinano il mantenimento di validità del certificato di formazione manageriale di cui all'art. 16 quinquies, ma costituiscono elementi di formazione continua, che producono punteggio ai fini del monte crediti ECM, caratterizzati da anch'essi da obbligatorietà, **ove organizzati dalle Regioni.**

La certificazione per i dirigenti di struttura complessa, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 484/1997, ha una validità di 7 anni e, per essere mantenuta, deve essere supportata da apposito corso di rivalidazione, che la Regione Liguria ha, da ultimo, disciplinato con DGR 1192 del 5.10.2012, approvando il Piano di offerta formativa della Scuola di Alta Formazione in Management Sanitario. La suddetta deliberazione stabilisce che il corso di rivalidazione rientri a pieno titolo tra quelli manageriali, esentando pertanto i partecipanti dall'obbligo del conseguimento dei crediti ECM per l'anno di frequenza.

Dai dati normativi suesposti, emerge inequivocabilmente che:

- a) il possesso del certificato di formazione manageriale costituisce requisito necessario per lo svolgimento dell'incarico di struttura complessa, anche se non presupposto per il conferimento dell'incarico stesso, potendo essere conseguito anche ex post, seppur entro il limite di un anno dall'inizio dell'incarico (combinato disposto degli articoli 15 comma 8 e 16 quinquies comma 1 del D.Lgs. 502/92 e s.m.i.);
- b) La validità del certificato di formazione manageriale è limitata a sette anni; il mancato rinnovo della specifica formazione determina il venir meno del requisito necessario per lo svolgimento dell'incarico di struttura complessa (combinato disposto di cui all'art. 7 del D.P.R. 484/1997 e dell'art. 16 quinquies comma 1 del D.Lgs. 502/92 e s.m.i.

Questione specifica riguarda l'interpretazione degli ultimi due periodi del comma 8 dell'art. 15 del D.Lgs. 502/92 e s.m.i., a tenore del quale "i dirigenti sanitari con incarico quinquennale alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sono tenuti a partecipare al primo corso di formazione manageriale programmato dalla regione; i dirigenti confermati nell'incarico sono esonerati dal possesso dell'attestato di formazione manageriale".


Occorre considerare con attenzione a quali fattispecie si riferisca la disposizione di cui è caso: si tratta di una norma introdotta dall'art. 8 del D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254 per disciplinare la specifica situazione dei dirigenti già di secondo livello in possesso di incarico quinquennale alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 229/1999, il quale aveva ridefinito il sistema degli incarichi, eliminando la distinzione tra le tipologie di primo e secondo livello e prevedendo l'unica figura del dirigente, con relativa graduazione degli incarichi stessi sulla base della loro natura (professionale, di struttura semplice, di struttura complessa). Per tali dirigenti fu sancito l'obbligo di partecipare al primo corso di formazione manageriale programmato dalla regione, salvo che essi, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 229/1999 fossero già stati confermati nell'incarico.

**L'esonero dalla partecipazione al corso di tali soggetti si è pertanto esaurito con riferimento alla sola prima tornata di programmazione regionale, ove l'azienda di appartenenza avesse già disposto la conferma dei relativi incarichi:** si tratta di una evidente norma transitoria, la cui portata non può in alcun modo essere estesa e generalizzata: argomentando diversamente, qualsiasi dirigente già di secondo livello, confermato dall'azienda nelle circostanze sopra descritte, sarebbe esonerato in permanenza dal sistema di formazione manageriale, con evidente disparità di trattamento rispetto a colleghi ai quali l'incarico di struttura complessa fosse stato, per la prima volta, conferito dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 229/1999 e rispetto ai dirigenti di secondo livello ai quali, dopo tale data, non fosse stato ancora confermato l'incarico di struttura complessa anteriormente all'attivazione dei primi corsi programmati.

Da ultimo, si ritiene di dover precisare che il conseguimento del corso di formazione manageriale, ovvero la rivalidazione degli attestati già conseguiti non devono necessariamente essere effettuati nell'ambito della Regione Liguria. Tali percorsi formativi devono tuttavia rispondere ai requisiti contenuti nell'art. 7 del DPR 484/1997 ed l'Accordo interregionale sulla formazione manageriale approvato dalla Conferenza dei presidenti delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 10 luglio 2003.

Nei termini di cui sopra è reso il parere dello scrivente.

Il Dirigente del Settore  
Dott. Francesco Quaglia





Ghio Daniela per: ASL1 Imperiese, ASL2 Savonese,  
ASL3 Genovese, ASL4 Chiavarese,  
ASL5 Spezzina, direzione generale,  
Cc: "Quaglia Francesco"

09/04/2013 10.25

1 allegato



57569-ATTESTATI MANAGERIALI.pdf

Su indicazione del Dirigente Dr. Francesco Quaglia, alleghiamo la lettera prot. 57569 del 9.4.2013.

Distinti saluti.

La Segreteria del Settore